



IL COLLEGIO

composto da:

GIOVANNI STELLA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
NICOLA SOLDATI	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI

Riunione del 16/07/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo presentato in data 16 febbraio 2026 (e reclamo presentato il 26 gennaio 2026), la ricorrente deduceva che, in data 24 febbraio 2025, era rimasta coinvolta in un sinistro R.C. Auto, a seguito del quale il responsabile civile era fuggito e che l'impresa resistente, con la quale era assicurata, aveva subordinato il riconoscimento del risarcimento dei danni patiti all'individuazione del responsabile da parte della stessa ricorrente, per cui si era attivata riuscendo ad identificare il responsabile. L'impresa provvedeva dunque a risarcire il danno al veicolo corrispondendo euro 1.050,00, mentre aveva negato, in quanto non rientranti in copertura, il pagamento delle spese legali pari a euro 1.386,21 e il danno da "*mancato guadagno*", connesso al tempo dedicato alla ricerca del responsabile e alla gestione delle vicende del sinistro, quantificato in euro 600,00.



Con le controdeduzioni, l'impresa, dopo aver rappresentato che il sinistro era stato gestito in regime di risarcimento diretto ex art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private (di seguito "CAP") e che il danno materiale al veicolo era stato liquidato riconoscendo all'assicurata l'importo necessario per le riparazioni, deduceva l'inammissibilità del ricorso ex art. 8, comma 3, Decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito "Decreto") per avere un oggetto differente dal reclamo in quanto nel reclamo non sarebbe stata avanzata la pretesa relativa al risarcimento dei danni *"per mancato guadagno"*, ma solo quella relativa alle spese legali. In ogni caso, contestava tutte le domande avanzate, di cui chiedeva il rigetto in quanto le spese legali per l'individuazione del responsabile del sinistro non sarebbero rientrate nella prestazione risarcitoria ex art. 149 CAP, mentre la richiesta di risarcimento di euro 600,00 sarebbe stata generica e priva di prova.

Con le repliche, la ricorrente contestava l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sostenendo che la richiesta di risarcimento del danno sarebbe stata una specificazione di una pretesa già dedotta in sede di reclamo in quanto il danno da *"mancato guadagno"* sarebbe stata conseguenza immediata e diretta della condotta dell'impresa, la quale avrebbe richiesto l'identificazione del responsabile quale condizione per procedere alla liquidazione. Quanto alle spese legali, evidenziava che erano state sostenute per adempiere ad una richiesta dell'impresa e concernevano l'assistenza nel procedimento penale ai fini della identificazione del responsabile dell'incidente.

Con le controrepliche, l'impresa ribadiva le eccezioni e le difese già sollevate con la precedente memoria.

In conclusione, la ricorrente chiedeva *"il risarcimento: - dell'importo di euro 1.386,21 per le competenze dell'avv. (omissis), come da parcella che allego; - dell'importo di euro 20 quale contributo per l'avvio del procedimento di arbitrato assicurativo; - dell'importo di euro 600 quale risarcimento dei danni da me subiti in relazione al mancato guadagno, legato alla mia professione (libera professionista), per il tempo che ho dovuto dedicare alla ricerca del responsabile del sinistro ed alle vicende legate a tale sinistro a causa della condotta illegittima della responsabile del sinistro e della compagnia assicurativa"*. Con le repliche, chiedeva di *"rigettare tutte le eccezioni avversarie"* e *"in accoglimento delle richieste formulate dall'esponente, disporre che [l'impresa], in persona del legale rappresentante pro tempore, corrisponda alla ricorrente, in risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro oggetto del procedimento, le seguenti somme: - Euro 1.386,21 per le competenze dell'avv. (omissis), come da parcella già prodotta unitamente al ricorso; - Euro 600 quale risarcimento dei danni subiti in relazione al mancato guadagno; - Euro 20 quale contributo per l'avvio del procedimento di arbitrato assicurativo, per un totale di euro 2.006,21"*.

L'impresa chiedeva, in via principale, *"di dichiarare il ricorso inammissibile per i motivi di cui in narrativa; in via subordinata, dichiarare la domanda infondata in fatto e diritto per i motivi di cui in narrativa"*.



DIRITTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio ha ad oggetto la questione del diritto dell'assicurato di ottenere dalla propria impresa di assicurazione la rifusione delle spese legali stragiudiziali sostenute al fine di individuare il soggetto responsabile dell'incidente stradale, presupposto necessario per ottenere l'indennizzo per il danno subito ai sensi dell'art. 149, co. 1 CAP, nonché il risarcimento per il mancato guadagno per il tempo dedicato alla ricerca del responsabile e alla gestione del sinistro.

Con riferimento innanzitutto alla richiesta di rifusione delle spese legali, occorre ricordare che, nel sistema di risarcimento diretto, l'art. 150, comma 1, lett. d), del CAP ha demandato ad un Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, la determinazione dei *“limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori”* e che alla disposizione del CAP è stata data attuazione con il D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 il cui art. 9, comma 2, stabilisce che *“nel caso in cui la somma offerta dall'impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico legale per i danni alla persona”*. Tale previsione regolamentare è stata però oggetto di una interpretazione giurisprudenziale coerente con il principio costituzionale del diritto di difesa (art. 24 Cost.), per cui è stato affermato che *“nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali; se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali (Cass. n. 2275/06, Cass. 11606/2005)”* (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29 maggio 2015, n. 11154).

Precisa poi la Cassazione che *“anche qualora non si volesse condividere l'orientamento giurisprudenziale riportato, resta il fatto che i compensi corrisposti dal danneggiato al proprio avvocato (o ad un perito diverso da quello medico legale) per l'attività stragiudiziale devono poter formare oggetto di domanda di risarcimento nei confronti dell'altra parte a titolo di danno emergente, quando siano state necessarie e giustificate”* e che comunque *“sarà sempre irrisarcibile la spesa per compensi all'avvocato quando la gestione del sinistro non presentava alcuna difficoltà, i danni da esso derivati erano modestissimi, e l'assicuratore aveva prontamente offerto la dovuta assistenza al danneggiato”* e che *“quel che rileva ai fini della risarcibilità è unicamente la sussistenza di un valido e diretto nesso causale tra il sinistro e la spesa”*.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che le spese di assistenza legale per rintracciare il responsabile dell'incidente debbano ritenersi necessarie e giustificate, in quanto l'art. 149, co. 1 CAP richiede espressamente, quale presupposto di applicazione della procedura di risarcimento diretto, che sia identificato il responsabile dell'incidente e tale onere ricade necessariamente sull'assicurato. Nella fattispecie, come risulta dal preavviso di fattura dell'avvocato incaricato dalla ricorrente, il cui contenuto non è stato contestato dall'impresa,



al fine di identificare il responsabile del sinistro si è reso necessario procedere ad una attività di indagine, con estrazione di video riprese, presentazione di istanze al pubblico ministero e ai Carabinieri e ad una sessione di polizia giudiziaria, che l'assicurata non avrebbe potuto svolgere in prima persona e che ha necessariamente dovuto affidare ad un avvocato, il cui costo costituisce dunque una voce di danno emergente che, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 cod. civ., deve ritenersi conseguenza immediata e diretta del sinistro. Peraltro, il nesso tra incidente e spese sostenute va considerato in senso oggettivo e dunque il rimborso non è escluso dalla circostanza che la condotta dell'impresa sia stata esente da censure in quanto abbia legittimamente chiesto di individuare il responsabile dell'incidente e che, una volta identificato, abbia prontamente liquidato il danno al veicolo.

Occorre tuttavia osservare che, come stabilito dalla Cassazione, i compensi dovuti dal danneggiato al proprio avvocato per l'attività stragiudiziale costituiscono danno emergente che può essere risarcito solo se vi è prova della effettiva corresponsione. Considerato dunque che la ricorrente ha prodotto solo un preavviso di fattura del legale incaricato di euro 1.386,21 al lordo di accessori di legge, va dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenerne il rimborso, previa produzione all'impresa della fattura quietanzata.

Non merita invece accoglimento la domanda di risarcimento del danno per mancato guadagno, in quanto, in disparte l'inammissibilità di tale domanda ai sensi dell'art. 8, comma 3, Decreto perché avanzata per la prima volta con il ricorso e in disparte la legittimità della richiesta dell'impresa di individuare il responsabile dell'incidente, la ricorrente non ha comunque fornito alcuna prova del danno.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'impresa corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 1.386,21, oltre interessi dal reclamo al soddisfo, previa produzione all'impresa della fattura quietanzata.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'impresa corrisponda a IVASS la somma di euro 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

Il Presidente

Firmato digitalmente da
GIOVANNI STELLA